

Legge regionale 06 novembre 2018 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 15/02/2024

**Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).**

**Art. 2**

*(Inserimento dell'articolo 31 bis nella legge regionale 1/2016)*

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 1/2016 è inserito il seguente:

**<<Art. 31 bis**

*(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica)*

1. L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.>>.